

Informativa “Bonus centri estivi”

Di cosa si tratta

Il bonus centri estivi è l'agevolazione introdotta dal Decreto Rilancio che prevede la possibilità di estendere il bonus baby sitter anche al pagamento di

- centri estivi,
- centri educativi per l'infanzia,
- servizi socio-educativi,
- centri con funzione educativa e ricreativa
- servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia

Quanto spetta

Con il DL Rilancio il bonus spetta :

fino a 1.200 euro per:

- lavoratori dipendenti del settore privato
- iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS
- autonomi iscritti all'INPS e alle casse professionali

fino a 2.000 euro per:

- i lavoratori dei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario, pubblico e privato accreditato.

Tali somme possono essere richieste entro il 31 luglio 2020 per la differenza ancora non richiesta fino ad ora. Ciò significa che si potrà richiedere il totale di 1.200 euro (o 2.000) se fino ad ora non si è richiesto il bonus baby sitter, oppure si potrà richiedere la differenza fra le somme richieste e i limiti appena indicati.

A chi spetta

Il bonus centri estivi come il bonus baby sitter, può essere richiesto dai genitori di bambini di età non superiore ai 12 anni.

Nel caso di genitori che non fanno parte dello stesso nucleo familiare, il beneficio verrà riconosciuto al soggetto convivente con il minore.

Compatibilità del bonus centri estivi

Il Bonus baby sitter per centri estivi può essere richiesto dalle famiglie solo in alternativa al congedo parentale straordinario e al bonus baby sitter covid-19. Il beneficio non spetta inoltre se nel nucleo familiare vi sia un genitore:

- beneficiario di strumenti di sostegno al reddito NASPI, CIGO, CIGS, ecc.
- disoccupato, inoccupato o non lavoratore.

Informativa “Bonus centri estivi”

A differenza del bonus baby-sitting inoltre, il bonus per il pagamento dei centri estivi non è compatibile con il bonus asili nido.

Come fare domanda

Il bonus potrà essere utilizzato fino al 31 luglio 2020.

Nella domanda di rimborso, da presentare in modalità telematica sul sito INPS (<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/home.htm>), bisognerà allegare i documenti comprovanti l'avvenuta iscrizione, ad esempio:

- ricevuta;
- fattura;
- altra documentazione che attesti l'iscrizione.

In sede di compilazione della domanda bisognerà inoltre indicare i periodi di iscrizione del minore al centro estivo o alla struttura, per un periodo minimo di una settimana.

Sono inoltre richieste le seguenti informazioni relative alla struttura:

- ragione sociale,
- partita IVA (o codice fiscale),
- tipo di struttura che ospita il minore.

Il bonus per servizi di iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l'infanzia è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso le poste, secondo la scelta indicata all'atto della domanda dal richiedente.

L'INPS specifica che il titolare del conto associato all'IBAN indicato nella domanda dovrà corrispondere al soggetto beneficiario. La corrispondenza verrà verificata dall'INPS prima del pagamento del rimborso spettante.